



[Home](#)

[Mappa](#)

[E-mail facile](#)

[Ricerca](#)

[scegli la categoria...](#)

[Gazzette - Leggi e Normative](#) > [Gazzetta Ufficiale Serie Generale](#) > [Anno 2007](#) > [Luglio](#) > [Gazzetta n. 167 del 20 Luglio 2007](#)

Gazzetta Ufficiale N. 167 del 20 Luglio 2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 Maggio 2007 , n. 101

Regolamento per il riordino della Commissione per l'imprenditoria femminile, operante presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
 Visti gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e l'articolo 10, comma 6, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, nonché l'articolo 6 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
 Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
 Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2 il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2006, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di diritti e pari opportunità al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Barbara Pollastrini;
 Ritenuto di dover provvedere al riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006;
 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;
 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 aprile 2007;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Nomina e composizione del Comitato per l'imprenditoria femminile

1. Il Comitato per l'imprenditoria femminile, già' istituito ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, opera presso il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità'.
2. Il Comitato dura in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il Comitato e' presieduto dal Ministro per i diritti e le pari opportunità', di seguito denominato "Ministro", o da un suo delegato, ed e' composto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia o da loro delegati, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità', tra i quali il Ministro designa un Vice Presidente, da un rappresentante del settore bancario designato dalle associazioni bancarie italiane di intesa fra loro nonche' da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni operanti a livello nazionale nella cooperazione, nella piccola industria, nel commercio, nell'artigianato, nell'agricoltura, nel turismo e nei servizi.
4. I membri del Comitato operano a titolo gratuito.
5. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. Il membro supplente appartiene ad un genere diverso da quello del membro titolare.
6. Per l'adempimento delle proprie funzioni il Comitato si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità'; al personale del Dipartimento non spettano ulteriori compensi per le attività' prestate per il Comitato.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.".

- Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente: "Comitato per l'imprenditoria femminile." "Attività del Comitato per l'imprenditoria femminile.".

- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), come modificato dal presente decreto:

"Art. 6 (Imprenditoria femminile). - 1. Il fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215.

2. (Abrogato).

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande".

- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.".

- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

"Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e

comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
- c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
- d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
- e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;
- e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
- e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita' dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il

28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.".

Nota all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 21 del decreto legislativo n. 198 del 2006 si vedano le note alle premesse.

Nota agli articoli 2 e 3:

- Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 si vedano le note alle premesse.

Art. 2.

Attivita' del Comitato per l'imprenditoria femminile

1. Il Comitato ha compiti di indirizzo, di coordinamento, di concertazione, di programmazione generale in ordine agli interventi previsti in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile. Il Comitato promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile.

2. Il Comitato può procedere ad audizioni di rappresentanti di associazioni, di esperti e tecnici.

3. Le spese relative al funzionamento del Comitato gravano su apposito capitolo iscritto nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le cui risorse saranno individuate in modo da assicurare la riduzione complessiva del 30 per cento delle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2005 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli organismi rientranti nella previsione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 3.

Relazione finale e proroga del Comitato

1. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta

del Ministro.

2. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

3. I componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga di durata dell'organismo.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 2 dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il comma 6 dell'articolo 10 della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pollastrini, Ministro per i diritti e le pari opportunita'

Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Bindi, Ministro delle politiche per la famiglia

Bersani, Ministro dello sviluppo economico

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 124

Note all'art. 4:

- Per il testo dell'art. 6 della legge n. 266 del 1997 si veda nelle note alle premesse.

- La legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1992, n. 56.

Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

[Il Comune](#) – [Relazioni con il pubblico](#) – [Informagiovani](#) – [Dati statistici](#) – [Informacittà](#) – [Gazzette leggi e normative](#)
[Cultura e tempo libero](#) – [Economia e lavoro](#) – [Turismo](#) – [Portale delle associazioni](#) – [Istruzione e formazione](#) – [Trasporti e mobilità](#)
– [Sanità, ambiente](#)
Staff redazionale: staff@aesinet.it